

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

(1999/C 274 E/06)

COM(1999) 333 def. — 1999/0139(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 luglio 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 269,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

(1) considerando che la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾ ha modificato la determinazione delle risorse proprie per l'anno 1999 riducendo la base imponibile della risorsa IVA al 50% del prodotto nazionale lordo (PNL) ai prezzi di mercato e riducendo l'aliquota massima di prelievo dell'IVA all'1,0 %;

(2) considerando che, ai sensi della suddetta decisione, l'importo massimo delle risorse proprie per il 1999 è stato determinato nella misura dell'1,27 % del PNL dell'Unione europea ai prezzi di mercato e che per gli stanziamenti d'impegno è stato fissato un massimale globale pari all'1,335 % del PNL dell'Unione europea;

(3) considerando che il Consiglio europeo riunitosi il 24 e 25 marzo 1999 a Berlino ha raggiunto alcune conclusioni;

(4) considerando che il sistema delle risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse adeguate per l'ordinato sviluppo delle politiche dell'Unione europea, nell'osservanza di una rigorosa disciplina di bilancio;

(5) considerando che il sistema deve essere equo, trasparente, semplice ed efficiente rispetto ai costi;

(6) considerando che il sistema deve basarsi su criteri che esprimano al meglio la capacità contributiva di ciascuno Stato membro;

(7) considerando che è opportuno che ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle risorse proprie vengano usati i dati più attendibili; che l'applicazione, dopo l'entrata in vigore di una nuova decisione che abroghi la decisione 94/728/CEE, Euratom, del Consiglio, del nuovo sistema dei conti economici integrati ai sensi del regolamento n. 2223/96 (SEC 95) ⁽²⁾ del Consiglio migliorerà la qualità dei dati relativi ai conti nazionali; che il ricorso al nuovo sistema potrebbe dar luogo a variazioni dell'importo massimo delle risorse rese disponibili per l'UE corrispondenti ai massimali del PNL espressi in percentuale del PNL; che è opportuno adeguare il massimale espresso come percentuale del PNL così da mantenere inalterato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione; che stime attendibili del PNL dell'Unione in base sia al SEC 95 che al SEC seconda edizione saranno rese disponibili con un certo ritardo; che è opportuno stabilire una formula per la determinazione dei nuovi massimali da utilizzare in relazione al PNL calcolato in base al SEC 95, in modo da applicarla nel momento in cui la presente decisione entrerà in vigore;

(8) considerando che è opportuno che la stessa metodologia venga utilizzata in futuro in occasione di cambiamenti dei sistemi dei conti nazionali che possano avere effetti significativi sul livello del PNL;

(9) considerando che il Sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95) adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, non contiene esplicitamente la nozione di PNL; che è opportuno introdurre la nozione di PNL; che è necessario modificare la direttiva 89/130/CE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾ per tener conto del regolamento n. 2223/96 (SEC 95);

(10) considerando che occorre garantire l'ordinata progressione degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;

(11) considerando che, per continuare a tener conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri al sistema delle risorse proprie e per correggere, per gli Stati membri meno prosperi, gli elementi regressivi del sistema attuale, il Consiglio europeo ha concluso che, le regole di finanziamento dell'Unione europea verranno modificate nel modo seguente:

— l'aliquota massima del prelievo della risorsa IVA sarà ridotta allo 0,75 % nel 2002 e 2003 e allo 0,50 % dal 2004 in poi,

— l'imponibile IVA degli Stati membri continuerà ad essere limitato al 50 % del loro PNL;

⁽¹⁾ GU L 293, 12.11.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 310, del 30.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

- (12) considerando che il Consiglio europeo ha ritenuto opportuno adeguare l'importo trattenuto dagli Stati membri a copertura delle spese di riscossione, controllo, lotta contro le frodi e segnalazioni periodiche in relazione alle cosiddette risorse proprie tradizionali (RPT) versate al bilancio dell'Unione europea; che è auspicabile rendere ancora più efficiente la gestione di queste risorse e, per ragioni di trasparenza e di buona gestione finanziaria, gli Stati membri devono rispondere di tutte le anomalie rilevate nel funzionamento dei sistemi di riscossione delle imposte;
- (13) considerando che occorre fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche dell'Unione europea;
- (14) considerando che il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che è opportuno modificare le modalità in base alle quali viene calcolata la correzione degli squilibri di bilancio di cui alla decisione 88/376/CE Euratom, successivamente confermati dalla decisione 94/728/CE Euratom, in modo da escludere i benefici inaspettati dovuti alle variazioni dei sistemi di finanziamento e ai futuri ampliamenti dell'Unione;
- (15) considerando che il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che è opportuno modificare il finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito in modo da consentire ad Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia di conseguire una riduzione al 25 % della quota di finanziamento normalmente a loro carico;
- (16) considerando che la riserva monetaria, di seguito chiamata «riserva monetaria FEOG», la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi sono oggetto di disposizioni specifiche;
- (17) considerando che il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha invitato la Commissione a presentare, anteriormente al 1° gennaio 2006, una relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie vertente, in particolare, sugli effetti dell'ampliamento dell'Unione sul finanziamento del bilancio; che è opportuno che tale relazione prenda in esame anche la compensazione per gli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, nonché la concessione all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi ed alla Svezia, di una riduzione nel finanziamento degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito; che è opportuno che la relazione esamini anche se sia realizzabile l'istituzione di nuove risorse proprie autonome, nonché la creazione di una aliquota fissa uniforme applicabile agli imponibili IVA;
- (18) considerando che devono essere dettate le disposizioni necessarie per garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 94/728/CE, Euratom a quello che scaturirà dalla presente decisione;
- (19) considerando che il Consiglio europeo ha previsto che la presente decisione prenda effetto il 1° gennaio 2002,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

All'Unione sono attribuite risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del suo bilancio come previsto dall'articolo 269 del trattato CE e dall'articolo 173 del trattato Euratom.

Salve restando altre entrate, il bilancio dell'Unione è integralmente finanziato da risorse proprie dell'Unione.

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:

- a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi nel quadro della politica agraria comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- b) dai dazi della tariffa doganale comune e da altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi terzi, nonché dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole dell'UE. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % del PNL di ciascuno Stato membro;
- d) dall'applicazione di un'aliquota — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate — alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura di cui all'articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea o quella di cui all'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, controllo, repressione delle frodi e segnalazioni periodiche, il 25 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che siano stati stabiliti dopo il 31 dicembre 2000. Per gli importi stabiliti o che avrebbero dovuto essere stabiliti prima di tale data l'aliquota della trattenuta è del 10 %.

4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c) corrisponde all'aliquota risultante dalla differenza fra:

a) l'aliquota massima di prelievo della risorsa IVA che è fissata al

— 0,75 % nel 2002 e 2003

— 0,50 % dal 2004 in poi,

e

b) un'aliquota («aliquota congelata») equivalente al rapporto fra l'importo della compensazione di cui all'articolo 4 e la somma degli imponibili IVA — stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) — di tutti gli Stati membri, tenendo conto del fatto che il Regno Unito è escluso dal finanziamento della propria correzione e che la quota dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia nel finanziamento della correzione del Regno Unito è ridotta a un quarto del suo valore normale.

5. L'aliquota di cui al paragrafo 1, lettera d) si applica al PNL di ciascuno Stato membro.

6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili, fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza, salve restando le disposizioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda la riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi.

7. Ai fini dell'applicazione della presente decisione del Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, adotterà mediante regolamento una definizione di PNL che dovrà essere inserita nel regolamento (CE) n. 2223/96, nonché una nuova direttiva in sostituzione della direttiva 89/130/CE, Euratom.

Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione a copertura degli stanziamenti di pagamento non deve superare una determinata percentuale del PNL totale degli Stati membri. Tale percentuale, espressa con due decimali, sarà determinata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

Massimale risorse proprie =

$$1,27 \% \times \frac{\text{PNL SEC seconda edizione anni } 1998 + 1999 + 2000}{\text{PNL SEC 1995 anni } 1998 + 1999 + 2000}$$

2. Gli stanziamenti di impegno iscritti nel bilancio generale dell'Unione devono avere una progressione ordinata che dia luogo ad una dotazione finanziaria complessiva non superiore ad una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Questa percentuale, espressa con due decimali, sarà determinata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

Massimale stanziamenti d'impegno =

$$1,335 \% \times \frac{\text{PNL SEC seconda edizione anni } 1998 + 1999 + 2000}{\text{PNL SEC 1995 anni } 1998 + 1999 + 2000}$$

Si manterrà una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

3. La Commissione comunica all'autorità di bilancio i nuovi massimali per le risorse proprie anteriormente al 31 dicembre 2001.

4. La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo verrà applicata nell'ipotesi di modificazioni del Sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) che diano luogo a rilevanti variazioni del livello del PNL.

Articolo 4

Al Regno Unito è accordata una correzione degli squilibri finanziari.

L'entità della correzione è determinata:

a) calcolando la differenza, esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:

— la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti,

e

— la parte percentuale del Regno Unito nel totale della spesa ripartita;

b) moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;

c) moltiplicando il risultato alla lettera b) per 0,66;

d) detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA limitata e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ossia sottraendo la differenza fra

— quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti,

e

— i versamenti del Regno Unito risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d);

e) a decorrere dall'anno 2001, detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni risultanti per il Regno Unito dall'aumento della percentuale delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;

f) al momento di ciascun singolo ampliamento verrà effettuato un aggiustamento del risultato di cui alla lettera e), da calcolarsi in modo da ridurre la compensazione, garantendo con ciò che la spesa non compensata prima dell'ampliamento rimanga non compensata. Tale aggiustamento verrà effettuato riducendo il totale della spesa ripartita di un importo pari alla spesa annua preadesione dei paesi che partecipano all'ampliamento.

Tutti gli importi così calcolati sono riportati agli esercizi seguenti e sono adeguati ogni anno mediante il deflatore del PNL dell'Unione utilizzato per l'adeguamento delle prospettive finanziarie ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati membri secondo le modalità seguenti.

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ad esclusione del Regno Unito; in seguito essa è adeguata in modo da limitare la partecipazione dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia ad un quarto delle quote risultanti da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti quali risultano dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti quali risultano dall'applicazione, per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venire applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG, della riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e della riserva per aiuti urgenti nei paesi terzi, iscritte nel bilancio, saranno richieste agli Stati membri solo al momento dell'attivazione delle riserve. Le disposizioni relative al funzionamento di tali riserve sono stabilite, se necessario, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Le eventuali eccedenze risultanti da uno storno da capitoli del FEAOG, sezione garanzia, alla riserva monetaria o le eccedenze del Fondo di garanzia relativo alle azioni estere versate come entrate verranno considerate parte integrante delle risorse proprie.

Articolo 8

1. Le risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all'autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Gli Stati membri informano la Commissione, a intervalli regolari, di tutte le anomalie che possano avere un'incidenza finanziaria da essi riscontrate nella riscossione delle risorse proprie, in particolare quando abbiano erroneamente omesso di accertare il diritto dell'Unione a percepire risorse proprie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) ovvero quando tale diritto non sia stato accertato in tempo utile.

2. Salvi restando la verifica dei conti e i controlli di conformità e regolarità previsti dall'articolo 248 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 160 C del trattato Euratom, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL, e fatti salvi i controlli organizzati a norma dell'articolo 279, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c) del trattato Euratom, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 9

Anteriormente al 1° gennaio 2006 la Commissione presenterà una relazione in cui riesamina il funzionamento del sistema delle risorse proprie e, in particolare, gli effetti dell'ampliamento sul finanziamento del bilancio dell'Unione. La relazione dovrà altresì esaminare la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, nonché la concessione, all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia, della riduzione di cui

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 3.

all'articolo 5, paragrafo 1. La relazione esaminerà anche l'opportunità di modificare la struttura delle risorse proprie creando nuove risorse proprie autonome nonché i meccanismi idonei all'eventuale introduzione di un'aliquota uniforme fissa applicabile all'imponibile IVA.

Articolo 10

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1° gennaio 2002, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 4, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. a) Con riserva delle disposizioni della lettera b), la decisione 94/728/CE, Euratom sarà abrogata con decorrenza 1° gennaio 2002. I riferimenti alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 sulla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾, alla decisione 85/257/CEE, Euratom, del Consiglio, del 7 maggio 1985, sul sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽²⁾, alla decisione 88/376/CEE, Euratom ⁽³⁾ o alla decisione 94/728/CE, Euratom si intendono fatti alla presente decisione.

b) Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom e della decisione 94/728/CE, Euratom rimangono applicabili ai calcoli ed agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 50-55 % del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli anni dal 1988 al 2000.

⁽¹⁾ GU L 94, 28.4.1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 128, 14.5.1985, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione 88/376/CEE, Euratom.

⁽³⁾ GU L 185, 15.7.1988, pag. 24.